



CITTÀ DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA PUBBLICA DI CONVOCAZIONE ORDINARIA DEL GIORNO 30/11/2023

OGGETTO N° 92

Reg. Int. n. CC-80-2023

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 – ALIQUOTE E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024.**

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di novembre, alle ore 14:58, in Vercelli, nella sala delle adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. Prot. n. 76798, in data 20.11.2023 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica e il Sindaco, per il presente punto all'ordine del giorno sono presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
CORSARO ANDREA - Sindaco	No		
BABUDRO TULLIA	Sì	LOCCA MARTINA	Sì
BOGLIETTI ZACCONI SIMONE	Sì	MALINVERNI GIORGIO	No
CAMPOMINOSI PAOLO	No	MARINO GIANNI	Sì
CANDELI MARGHERITA	Sì	MARIS DAMIANO	Sì
CANNATA GIUSEPPE	No	MIAZZONE MARTINA	No
CATRICALA' MICHELANGELO	Sì	NASO MANUELA	Sì
CONTE ANDREA	No	NULLI ROSSO CARLO	Sì
CRESSANO MICHELE	Sì	PASQUINO STEFANO	Sì
DEMICHIELIS DONATELLA	Sì	PIPITONE ALBERTO	No
FAVALLI GUIDO	Sì	RAVIGLIONE PIER GIUSEPPE	No
FORTE MAURA	No	RIVA VERCELLOTTI CARLO	Sì
FORTUNA GIOVANNI ROSARIO	Sì	SAGGIA GIUSEPPE	No

FRAGAPANE ALBERTO	Si	SCHEDA ROBERTO	No
GIORGIO ALFONSO	Si	STECCO ALESSANDRO	No
IACOI FRANCESCO	Si	TORAZZO RENATA	No
LAVARINO ROMANO	Si	VERCELLINO FRANCO	Si
		TOTALE PRESENTI	20
		TOTALE ASSENTI	13

Presiede il Consigliere ROMANO LAVARINO, eletto Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:

POLITI – MICHELINI – SIMION - LOCARNI

Sono presenti i componenti del Collegio dei REVISORI:

il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. CANDELI ed il componente Dott. BINELLO.

IL PRESIDENTE

Pone in discussione il punto all'Ordine del Giorno di cui alla proposta consiliare avente il numero meccanografico 80/2023, all'oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 –. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024", relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 465 in data 15.11.2023, la cui documentazione è stata messa a disposizione di tutti i Consiglieri e che di seguito si trascrive:

“Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 465 in data 15.11.2023 ad oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 –. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024.”, il cui testo di seguito si trascrive:

“*Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”.*

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 in data 30/11/2023

aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.*

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;*
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.*

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;*

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: "a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

Richiamato l'art 15 del regolamento IMU vigente, che prevede l'assimilazione ad abitazione principale di una sola unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa.

Esaminato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024 nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come riportato nel "prospetto delle aliquote", elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Rilevato che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale". In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente

Evidenziato tuttavia che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: "in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755", come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che "le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quanto il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente".

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale".

Avuto presente che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

**FORMULA ALLA GIUNTA COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA
PROPORRE PER L'ADOZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

- 1 Di approvare le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente richiamate;*
- 1 Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024, riportate nel "prospetto delle aliquote", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1), elaborato utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";*
- 2 Di provvedere ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7/7/2023 entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.*
- 3 Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.*
- 4 Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie;*
- 5 Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:*
 - della 1° Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;*
 - dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), punto 7 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i."*

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l'approvazione del punto all'Ordine del Giorno come sopra riportato, così come proposto dalla Giunta Comunale."

Il Presidente fa presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- la 1° Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 22.11.2023, ha espresso parere favorevole a maggioranza: Consiglieri presenti 4: (Campominosi, Demichelis, Malinverni, Pasquino); Votanti 4: (Campominosi, Demichelis, Malinverni, Pasquino); Voti favorevoli 3: (Demichelis, Malinverni, Pasquino); Voti contrari: 1 (Campominosi); Astenuti: zero*
- dell'Organo dei Revisori che, con Verbale n. 50 del 22.11.2023, ha espresso parere favorevolmente.*

Successivamente il Presidente informa l'Assemblea Consiliare che è stato presentato un Emendamento Prot. n. 79093 in data 28.11.2023, a firma del Sindaco, per il quale dà atto che:

- il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente emendamento;
- il Direttore del Settore Finanziario e Politiche Tributarie, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente emendamento;
- il Collegio dei Revisori dei Conti con Verbale n. 55/2023 nella seduta del 29.11.2023, ha espresso parere favorevole.

A questo punto, il Presidente ricorda all'Assemblea che:

- l'Assessore Simion ha illustrato congiuntamente la presente proposta con l'argomento iscritto al precedente punto n. 6 dell'ordine del giorno;
- l'Assemblea ha svolto la discussione congiunta.

A questo punto il Presidente, indice la votazione sull'emendamento Prot. n. 79093 del 28.11.2023 a firma del Sindaco, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 20

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino, Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso).

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 in data 30/11/2023

Astenuti: zero

Votanti: 20

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino, Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso).

Voti favorevoli: 14

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino,).

Voti contrari:6

(Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso)

Visto l'esito della votazione, il Presidente dichiara **approvato** l'Emendamento Prot. n. 79093 in data 28.11.2023, a firma del Sindaco, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

A questo punto il Presidente, indice la votazione sulla proposta di deliberazione consiliare n. meccanografico 80/2023, all'oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 –. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024", relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 465 in data 15.11.2023, così come emendata.

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 465 in data 15.11.2023;
- la proposta di deliberazione PRCC-80-2023 avente per oggetto:IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 –. ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024.;
- i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, come di seguito espressi:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 in data 30/11/2023

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Visto Responsabile di Servizio	Favorevole	17/11/2023	F.to: Ferraris Stefano
Verifica Aspetti Contabili	Favorevole	17/11/2023	F.to: ufficio Contabile
Parere Settore Finanziario e Politiche Tributarie	Favorevole	17/11/2023	F.to: Ardizzone Silvano
Parere CONTABILE	Favorevole	17/11/2023	F.to: Ardizzone Silvano

Dato atto che gli interventi sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale “Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio Comunale.

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 20

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino, Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso).

Astenuti: zero

Votanti: 20

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino, Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso).

Voti favorevoli: 14

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino,).

Voti contrari:6

(Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso)

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

di **approvare** la proposta di deliberazione consiliare n. mecc. 80/2023, all'oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - LEGGE 27.12.2019, N. 160 – ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2024", relativamente alla quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare il testo, così come formulato con propria deliberazione n. 465 in data 15.11.2023, così come emendata.

Di seguito, il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti: 20

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino, Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso).

Astenuti: zero

Votanti: 20

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino, Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso).

Voti favorevoli: 20

(Marino, Candeli, Riva Vercellotti, Boglietti Zacconi, Babudro, Maris, Locca, Fortuna, Iacoi, Pasquino, Demichelis, Favalli, Vercellino, Lavarino, Catricalà, Naso, Cressano, Giorgio, Fragapane, Nulli Rosso).

Voti contrari: zero

Il Presidente proclama l'esito, all'unanimità, della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile.

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
LAVARINO ROMANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Digitalmente
FAUSTO PAVIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Vercelli.